

N. 273-1/2025 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati

Dott. Marco Campagnolo	Presidente
Dott. Carlo Azzolini	Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Anna Battaglia	Giudice

udita la relazione del Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. 273-1/2025 RG avente ad oggetto: apertura di liquidazione controllata, per le seguenti ragioni di

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII depositato da rappresentati dall'Avv. Paolo Polato, con l'ausilio dell'OCC Rag. Cinzia Barbiero;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti in Venezia-Mestre (VE);

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV CCII;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, in quanto i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento e non sono soggetti alle procedure concorsuali maggiori; non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento né hanno beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione; non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita; la Petracco non è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;



rilevato che la condanna del [] per bancarotta intervenuta il 23.11.2015 in esito al fallimento della srl di cui era socio unitamente al fratello non è ostativa all'accesso alla procedura di liquidazione controllata i precedenti penali del sovraindebitato, in quanto i presupposti che il tribunale deve valutare a norma dell'art. 270 CCII per l'apertura sono quelli di cui agli artt. 268 e 269, tra i quali non è richiesta la mancanza di condanne (impregiudicata ogni valutazione ai fini dell'eventuale richiesta di esdebitazione);

rilevato che gli istanti, conseguentemente alle sorti infauste dell'esercizio familiare "Trattoria [] e delle conseguente esposizioni con le banche mutuanti si trovano in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito loro, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;

osservato, sul punto, che i ricorrenti, conviventi in un immobile in locazione con canone mensile di € 600, percepiscono un reddito da lavoro annuo rispettivamente pari ad € 25.114 nel 2024 con riguardo a [] e pari ad € 10.187 nel 2024 con riguardo a []

osservato che i debitori, al netto delle spese per il proprio mantenimento e della famiglia pari ad € 2.218 mensili, intendono mettere a disposizione della procedura circa € 22.200 in tre anni per far fronte al debito di circa € 300.000 nei confronti dei creditori;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;

rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 cci;



P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

nomina Giudice delegato il dott. Carlo Azzolini;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 CCII, la dott.ssa Carlotta Mazzoni;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 CCII, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche alla dott.ssa Carlotta Mazzoni.

Così deciso nella camera di consiglio del 4.03.2026.

Il Giudice relatore

Dott. Carlo Azzolini

Il Presidente

Dott. Marco Campagnolo

